

COMUNE DI LAGO

REVISORE UNICO

Verbale N. 17 del 30/07/2018



Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale con Variazione di Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175 c.2 D.Lgs. 267/00).

Il sottoscritto Dott. Antonino Costantino, revisore unico del Comune di Lago (CS), nominato in forza della deliberazione consiliare n° 17 del 23.05.2017.

PREMESSO CHE:

- In data 28/07/2018 il sottoscritto ha ricevuto le proposte di delibere di CC aventi ad oggetto:
 1. "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) TUEL.
 2. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000".

tutte corredate dei relativi allegati;

- In data 29/04/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020.
- In data 23/05/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2017.
- Dopo l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale non ha approvato altre variazioni di bilancio;
- Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.
- La Giunta non ha effettuato variazioni che non sono di competenza del Consiglio
- In data 29/07/2018 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di

competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Nel testo del deliberato si assume che;

- *"[...]l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; l'assenza di debiti fuori bilancio; l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare [...] variazioni"*;
- l'inesistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2017 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dall'art. 21 del D.Lgs 175/2016;
- l'inesistenza di segnalazioni di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.
- I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, (ma non sono state prodotte le relative attestazioni, nonostante in delibera ne sia genericamente indicata la *"non sussistenza"*);
- le previsioni rimangono coerenti con i vincoli di finanza pubblica.

Si propone di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell'allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA' 2018

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 204.655,04	
	CA	€ 158.748,91	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 1.928,07
	CA		€ 1.928,07
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 240.571,09
	CA		€ 250.111,09
Variazioni in diminuzione	CO	€ 37.844,12	
	CA	€ 46.936,88	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 242.499,16	€ 242.499,16
TOTALE	CA	€ 205.685,79	€ 252.039,16

ANNUALITA' 2019

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€ 66.304,35	
Variazioni in diminuzione		€ 1.600,00
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 64.704,35
Variazioni in diminuzione	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	€ 66.304,35	€ 66.304,35

ANNUALITA' 2020

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€ 34.721,70	
Variazioni in diminuzione		€ 1.600,00

SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€. 33.121,70
Variazioni in diminuzione	€. 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	€. 34.721,70	€. 34.721,70

- Relativamente alla gestione dei residui, sulla cui rendicontazione esiste già un rilievo del precedente organo di revisione, che ne suggerisce una " [...] *continua ed attenta analisi da parte dei responsabili dei servizi, sia in relazione al permanere delle ragioni di credito e di debito, sia in relazione alla concreta esigibilità delle singole partite*", ci si riserva un successivo controllo.

Il Revisore Unico, pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto e riportato sugli atti e le scritture contabili dell'ente, prende atto che gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui per l'anno 2018;
- preso atto della mancata comunicazione circa l'esistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 29.07.2018;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018/2020;
- ✓ esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.
- ✓ esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

Letto, confermato, sottoscritto.

Lamezia Terme, Li 30/07/2018

Il Revisore Unico
Dott. Antonino Costantino

